

ASTALEGALE.NET S.P.A.

**Modello di organizzazione gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231 / 2001**

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Ed. 1 2023 | Preparato da: | Verificato ed approvato da CdA Delibera del: |
|-------------------|---------------|---|

Sommario

1. Parte generale

1.1 Il decreto legislativo n. 231/2001

 1.1.1 Premessa

 1.1.2 Il regime di responsabilità previsto dal decreto legislativo 231/2001

 1.1.3 Esimenti dalla responsabilità

 1.1.4 Sanzioni applicabili

1.2 Il modello adottato da Astalegale.net S.p.a.

 1.2.1 La società

 1.2.2 Oggetto e finalità del modello

 1.2.3 Struttura del modello

 1.2.4 Modifiche ed integrazioni del modello

 1.2.5 Obbligo di conoscenza del modello

1.3 L'Organismo di Vigilanza

 1.3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

 1.3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

 1.3.3 *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza

 1.3.4 Informazioni all'Organismo di Vigilanza

1.4 Formazione e informativa

1.5 Sistema disciplinare

1.6 Sanzioni

 1.6.1 Sanzioni a carico dei dipendenti

 1.6.2 Misure a carico dell'Amministratore Unico

 1.6.3 Misure a carico di terzi (consulenti, fornitori e partner)

 1.6.4 Misure nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza

1.7 Modello e codice etico

1.8 Segnalazioni di violazioni al modello - Whistleblowing

*

2. Parte speciale

2.1 Fattispecie di reato

- 2.1.1 Reati contro la pubblica amministrazione
- 2.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- 2.1.3 Delitti di criminalità organizzata
- 2.1.4 Concussione, induzione inibita a dare o promettere utilità e corruzione
- 2.1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- 2.1.6 Reati societari
- 2.1.7 Delitti contro la personalità individuale
- 2.1.8 Reati di abuso di mercato
- 2.1.9 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 2.1.10 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
- 2.1.11 Delitti in materia di violazione del diritto di autore
- 2.1.12 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 2.1.13 Reati Tributari
- 2.1.14 Reati contro il patrimonio culturale
- 2.1.15 Reati internazionali

-1-

Parte generale

1.1 Il decreto legislativo n. 231/2001

1.1.1 Premessa

Il presente documento viene redatto ai sensi di quanto previsto:

- dalla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità Economica Europea,
- dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali nell'ambito della Comunità Economica Europea e degli Stati Membri,
- dalla Convenzione OECD del 21 novembre 1997 per la lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali esteri nelle transazioni internazionali,
- dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive integrazioni (d'ora innanzi il **Decreto**).

La finalità del presente documento è quella di individuare un modello di organizzazione societaria finalizzato alla prevenzione dei reati individuati nel Decreto.

1.1.2 Il regime di responsabilità previsto dal decreto legislativo 231/2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive integrazioni (di seguito il "Decreto"), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"*, entrato in vigore il 4 luglio 2001, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente a quella penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità personale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati siano stati commessi.

1.1.3 Esimenti dalla responsabilità

Il Decreto prevede una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno (di seguito “Organismo di Vigilanza”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente eludendo il modello;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, il Decreto prevede inoltre che i Modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.1.4 Sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive concernono:

- l’interdizione dall’esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2 Il modello adottato da Astalegale.net S.p.a.

1.2.1 La società

Sede e oggetto statutario

Astalegale.net S.p.a. (C.F. 11761551008 – numero REA 1884870), con sede legale in Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento 1, costituita in data 1 febbraio 2012 e iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro Imprese di Milano, Monza Brianza in data 13 dicembre 2017, è una società che ha per oggetto: *"l'attività di pubblicazione di documentazione legale, giuridica, economica, sia in formato elettronico che cartaceo, attraverso tutti gli attuali sistemi tecnici attualmente esistenti nonché quelli di futura realizzazione; - la fornitura di servizi tecnici, commerciali e di assistenza anche direttamente connessi all' attività di trattamento e pubblicazione delle informazioni, corsi di aggiornamento a soggetti pubblici e privati e di altra natura; la fornitura di ogni tipo di servizio di natura commerciale ed informatica; - lo studio e l' analisi di problematiche inerenti l' informatizzazione e l' organizzazione di aziende, enti pubblici, studi professionali, privati; - la realizzazione e la progettazione di sistemi software e hardware, la progettazione e la realizzazione di banche dati e la loro gestione; - la fornitura e lo svolgimento di servizi di media audiovisivi e della radiofonia su qualsiasi piattaforma di trasmissione presente e futura; la pianificazione, l' organizzazione ed il marketing aziendale; - l' acquisto e la vendita e la rivendita di software e hardware; - l' elaborazione dati per conto proprio e per conto terzi; - la realizzazione di ogni tipo di servizio presente o futuro realizzabile in base allo stato della tecnica sulla rete internet e su ogni altra rete telematica o di trasmissione dati senza alcuna distinzione, la creazione di reti commerciali di franchising o secondo altro tipo di accordi; - lo studio, la progettazione e la gestione di sistemi finalizzati a consentire la raccolta, la rielaborazione, l' organizzazione e la divulgazione a mezzo web di informazioni relative a vendite di beni mobili ed immobili con procedura giudiziaria, con procedure di evidenza pubblica e, subordinatamente, con procedure libere; - le attività di pubblicazione, divulgazione, promozione, distribuzione di informazioni relative a vendite di beni mobili ed immobili a mezzo stampa edita dalla società e/o da terzi, a mezzo supporti multimediali e/ o telematici, ad eccezione della stampa di giornali*

quotidiani;- lo studio, l'organizzazione e la gestione di sistemi tesi alla fornitura di servizi web in generale. La società potrà altresì realizzare le attività afferenti al settore delle vendite giudiziarie che non siano riservate a particolari categorie di operatori o professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, quali- la gestione di istituti di vendite giudiziarie;- l' affiliazione anche attraverso contratti di franchising di istituti di vendite giudiziarie offrendo servizi specializzati, anche di natura informatica, per la gestione e l' operatività degli istituti stessi;- la custodia, l' amministrazione e la gestione di beni mobili e immobili;- la custodia e/ o la vendita all' asta, e/o per commissionario, e/ o trattativa privata e/ o tramite internet di beni relativi a procedure esecutive giudiziarie, a fallimenti e procedure concorsuali in genere, alle procedure di recupero per conto di qualunque ente o società abilitata alla riscossione tributi, e anche di beni appartenenti a privati;- la custodia e la vendita di beni per conto di amministrazioni ed enti pubblici, dell' agenzia del demanio e dell' agenzia delle dogane;- la stipula di accordi di collaborazione con ufficiali giudiziari professionisti, con curatori, liquidatori, commissionari giudiziari, società di leasing per le operazioni di asporto, custodia, magazzinaggio, trasporto, vendita di beni mobili pignorati;- la realizzazione della pubblicità connessa alle attività di cui sopra, tramite internet e/ o con qualsiasi altro mezzo cartaceo, visivo, sonoro, informatico;- la gestione di servizi di spedizione e recapito di corrispondenza, raccomandate, pacchi, bandi, notifiche atti, di trasporto e di facchinaggio;- la custodia di documenti cartacei e/ o informatici per conto di enti, istituzioni pubbliche e private, amministrazioni pubbliche;- l' elaborazione di programmi gestionali per aziende, enti e/ o privati nonché di programmi per la gestione di elaboratori elettronici anche in campo telematico, la realizzazione di siti web e di servizi da divulgare tramite internet;- la promozione e la realizzazione di progetti e corsi di formazione e comunicazione ovvero seminari monotematici, svolti sia nella forma tradizionale che a distanza mediante l' utilizzo di piattaforme telematiche, destinati a imprese, privati ed enti, realizzati con strumenti e supporti sia telematici che informatici, nelle materie di attinenza all' operatività sociale, quali quella tecnica ed informatica, fiscale, giuridico- economica ed amministrativa; da svolgere sia in Italia che all' estero".

Dal 01 maggio 2012 Astalegale.net S.p.a. svolge, inoltre, "un'attività di editoria non periodica su carta stampata e siti internet di vendite giudiziarie".

Tutte le attività sopra elencate vengono svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e con le necessarie autorizzazioni e concessioni amministrative.

Per lo svolgimento dell'attività sociale, Astalegal.net S.p.a. può assumere, in via strumentale e non prevalente, partecipazioni, interessenze in altre società aventi scopi analoghi, complementari ed affini e può compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, necessarie al conseguimento dell' oggetto sociale, ivi comprese l'apertura allo scoperto di conti correnti bancari e postali, l'assunzione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni in favore delle società partecipate, collegate o controllate, ovvero di terzi se rispondono ad un interesse specifico della società stessa; il tutto con i limiti previsti dalla legge.

Profilo

Astalegal.net S.p.A. è società leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nell'informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali e nella realizzazione del Processo Civile Telematico, rivestendo sia il ruolo di Portale internet autorizzato sia di "Punto d'Accesso" iscritto nell'elenco ministeriale.

L'assetto proprietario è costituito da persone fisiche che, assommando competenze in campo finanziario, contabile-amministrativo ed informatico, assicurano la più totale autonomia rispetto alle compravendite derivanti dalle aste e assoluta terzietà operativa nei riguardi di tutti gli attori coinvolti nel procedimento esecutivo.

La società dispone di un capitale sociale interamente versato di 1.000.000,00 di euro, esclusivamente costituito da apporti di denaro e assiste più di 80 Tribunali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La società è presente in tutta la penisola e dispone delle seguenti sedi operative:

Lombardia, sede operativa di Carate Brianza, Piazza Risorgimento, 1;
punti operativi con personale dedicato presso i Tribunali di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Parma, Forlì, Piacenza, Reggio Emilia, Aosta, Biella, Ivrea, Torino, Imperia, La Spezia, Savona, Gorizia, Padova, Rovigo, Vicenza, Avellino, Brindisi, Isernia, Larino, Chieti, Viterbo, Sulmona, Ascoli Piceno, Pesaro, Fermo, Urbino, Macerata, Arezzo, Firenze, Lucca, Prato, Perugia, Barcellona P.G., Enna, Gela, Patti, Ragusa, Castrovilli, Locri, Torre Annunziata. Astalegal.net S.p.A. ha un organico composto da circa 170 dipendenti di cui circa 110 dislocati presso i Tribunali e i restanti presso le sedi operative, tra cui

legali e ingegneri informatici in grado di sviluppare appositi applicativi gestionali sia per i Tribunali sia per i Professionisti.

Astalegale.net S.p.A. detiene una partecipazione di controllo nell'Istituto Vendite Giudiziarie delle Marche, che opera nei distretti dei Tribunali di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata – Pesaro – Urbino.

Astalegale.net S.p.A. è inoltre collegata alle società Genius Legal S.r.l. con sede legale a Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento 1, C.F./P.IVA 11284660963 e Genius Analytics S.r.l., con sede legale a Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento 1, C.F./P.IVA 03474220542", attraverso la quale commercializza prodotti *software* e servizi informatici nel settore giudiziario, in favore di società, enti, banche e professionisti.

Il portale www.astalegale.net, di proprietà di Astalegale.net S.p.A., è abilitato alla pubblicazione su scala nazionale degli avvisi di vendita, giusto provvedimento emesso in data 28 ottobre 2009 dal Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009;

Astalegale.net S.p.A. è inoltre dotata della certificazione di qualità ISO 9001, per i processi di pubblicazione degli annunci delle aste e di produzione di software, della certificazione ISO 27001, per la qualità dei software prodotti e la sicurezza dei dati trattati (unica società tra quelle iscritte nell'elenco ministeriale per la pubblicità delle aste), norma internazionale che fornisce i requisiti che devono essere soddisfatti da un Sistema di Gestione della Sicurezza nelle tecnologie dell'informazione (SGSI). Lo Standard ISO 27001 fa parte della famiglia 27000 che comprende svariati altri documenti ai quali l'azienda deve fare riferimento per costruire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni che possa essere certificato da un ente accreditato indipendente. In sintesi l'azienda che soddisfa i requisiti dello standard ISO27001 tiene conto delle potenziali vulnerabilità esistenti e definisce le corrispondenti contromisure preventive volte a limitare l'impatto sui propri utenti.

Il mantenimento della certificazione ISO 27001 prevede severe e frequenti ispezioni da parte dell'ente certificatore tese a verificare la sussistenza degli elevati standard qualitativi previsti dalla normativa.

Certificazione ISO/IEC 27017:2015 e Certificazione ISO/IEC 27018:2019 per l'erogazione di servizi in cloud per vendite giudiziarie per inserimento richieste, contabilità, attività commerciale e attività di editoria;

Certificazione ISO/IEC 25012:2008 per la Validazione della qualità del dato (“Data quality model”). La norma definisce un modello generale della qualità dei dati memorizzati in un formato strutturato nell’ambito di un sistema informatico. Il modello fornisce un elenco di quindici caratteristiche considerate da due punti di vista: inerenti i dati e dipendenti dal sistema. L’adesione a un modello comune di qualità è una precondizione per l’integrazione dei dati e la realizzazione di banche dati dialoganti, la conformità alle direttive normative/legislative, la diffusione di una cultura inter-amministrativa, il miglioramento e semplificazione dei procedimenti burocratici secondo approcci condivisi;

Certificazione ISO/IEC 25024:2015 per la Validazione delle misure applicabili alla qualità del dato (“Measurement of data quality”);

Astalegale.net S.p.A. è inoltre Punto di Accesso (PDA) del Processo Civile Telematico, giusta Decreto del Ministero della Giustizia in data 1° ottobre 2014 a firma del Direttore Generale della DGSIA. Giova precisare che il PDA è lo snodo tecnologico istituzionale previsto dall’architettura informatica del Processo Civile Telematico attraverso il quale i soggetti abilitati esterni che a vario titolo interagiscono con il Tribunale possono consultare in via telematica i registri informatizzati di cancelleria nonché provvedere a veicolare i pagamenti telematici delle spese di giustizia. In sostanza, il punto d’accesso è delegato ad identificare i soggetti abilitati esterni che accedono al sistema informatico della Giustizia, garantendo che lo scambio telematico avvenga in modo tecnicamente sicuro e legalmente verificabile nel tempo.

L’iscrizione nell’elenco pubblico avviene previa una serie di ispezioni e verifiche da parte del Ministero della Giustizia per l’accertamento dei previsti requisiti tecnici, patrimoniali e di onorabilità degli amministratori, brevemente riassunti di seguito:

- capitale sociale interamente versato non inferiore a 1.000.000,00 di euro;
- garanzia di adeguata qualità dei servizi e dei processi informatici, sicurezza dei locali e delle procedure amministrative del sistema, sotto stretta e continuativa vigilanza dello stesso Ministero di Giustizia;
- adozione del manuale operativo e del Piano della sicurezza informatica approvati dallo stesso Ministero;
- impegno alla conservazione a valore legale per almeno 5 anni di tutti i LOG di sistema attestanti le operazioni compiute da qualunque utente esterno.

Una volta ottenuta l’iscrizione le società autorizzate PDA restano sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, che può in qualsiasi momento e senza preavviso effettuare ispezioni e controlli relativi al costante mantenimento dei requisiti previsti. L’assunzione da parte della società del ruolo di PDA rappresenta nei confronti di tutti gli operatori della Giustizia un’ulteriore e significativa garanzia anche nell’esercizio della consueta attività di pubblicità legale, nel corso della quale i Portali vengono del pari chiamati a gestire dati sensibili. Ciò in quanto sia la procedura autorizzativa sia l’attività di Vigilanza previste dalla normativa per il PDA sono estremamente più complesse e impegnative di quelle richieste per la semplice iscrizione delle società di gestione dei Portali internet.

Astalegale pubblicizza su internet una media annua di 100.000 annunci con circa 65.000 aste quotidianamente attive nei propri portali (per un totale di circa 400.000 visite mensili e circa 4.000.000 pagine visitate ogni mese).

Inoltre, la società gestisce oltre 4.000 pagine di siti di Tribunali e dispone di 15 server con oltre 3 Terabyte di dati. Gli applicativi, all’interno dei quali sono registrati oltre 38.000 utenti, trasmettono automaticamente circa 1.400.000 mails/anno. Nei portali sono iscritti oltre 24.000 utenti. Nel server farm sono archiviati oltre 1.500.000 documenti in pdf.

Astalegale.net S.p.A. realizza infine i siti istituzionali dei Tribunali, delle Corti d’appello e delle Procure (ad oggi oltre 80) e crea appositi applicativi di specifica utilità per gli Uffici.

1.2.2 Oggetto e finalità del modello

Astalegale.net S.p.a. ha adottato il presente Modello di Organizzazione e di Gestione parallelamente alla emanazione di un Codice Etico, ritenendo che l’insieme di tali documenti, al di là delle prescrizioni di legge, costituisca un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione dei propri dipendenti e degli altri soggetti alla stessa legati (collaboratori, consulenti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira Astalegale.net S.p.a. nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organo direttivo di Astalegale.net S.p.a., nell’approvare il Modello, ha in corso la costituzione dell’Organismo di Vigilanza, attribuendogli i

compiti stabiliti dal Decreto. L’Organismo di Vigilanza può farsi assistere da altri soggetti, tra cui i revisori interni, la funzione del personale, consulenti legali.

Il Modello si fonda su un complesso, strutturato ed organico, di procedure e controlli finalizzati al presidio delle attività aziendali maggiormente esposte, anche solo potenzialmente, alla commissione dei reati contemplati dal Decreto, per prevenirne od impedirne la commissione.

Tale sistema di procedure organizzative operative e di attività di controllo nella sostanza:

- individua le aree ed i processi fonti di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l’impatto economico, lo verificano e lo documentano (*Risk Management*);
- definisce un sistema organizzativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - I) un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Società – che fissa le linee di orientamento generali, formalizzate nel tempo, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;
 - II) un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - III) la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- attribuisce all’Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull’efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello, in conformità al Decreto, sono pertanto quelle di:

- I) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- II) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Astalegale.net S.p.a. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello anche di sanzioni nei confronti di Astalegale.net S.p.a.;

III) ribadire che Astalegale.net S.p.a. non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Astalegale.net S.p.a. intende attenersi.

1.2.3 Struttura del modello

Il Modello si compone di una “*Parte Generale*” e da una “*Parte Speciale*” predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Ciascuna “*Parte speciale*” è strutturata secondo il seguente schema:

- le fattispecie di reati che sono considerati appartenere alla parte speciale
- le attività che risultano sensibili di commissione dei reati considerati ed il sistema dei controlli che sono stati attivati per ridurre il rischio di commissione dei reati considerati, in particolare anche attraverso il richiamo a procedure del sistema di qualità implementate o previste *ex novo*. Le procedure così richiamate divengono ad ogni effetto parte integrante del presente Modello ed acquisiscono portata cogente *erga omnes* anche ai fini dell’applicazione del sistema disciplinare interno.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “*Parte Generale*” ha un contenuto sostanzialmente invariabile, le diverse “*Parti Speciali*”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria l’integrazione del Modello con ulteriori “*Parti Speciali*”.

Astalegale.net S.p.A., già prima dell’adozione del presente Modello, anche nel contesto delle procedure relative al sistema qualità, ha inteso innanzitutto dotarsi di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell’attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri di autorizzazione e di firma coerenti con responsabilità definite, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione funzionale e sulla separazione dei compiti.

L'applicazione del Modello viene garantita anche mediante la definizione di regole generali e di idonee procedure per disciplinare i processi delle diverse aree aziendali, soprattutto quelle a maggior rischio di commissione dei reati, nonché da un sistema disciplinare.

1.2.4 Modifiche ed integrazioni del modello

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi ovvero in accoglimento dei suggerimenti dell'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione di Astalegale.net S.p.a..

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello e/o integrazioni consistenti nella:

- I) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- II) revisione dei documenti e delle procedure aziendali e societarie che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- III) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- IV) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.

1.2.5 Obbligo di conoscenza del modello

È obbligo di tutto il personale (Direzione, Dirigenti, dipendenti e collaboratori) e di ogni altro soggetto che, a qualunque titolo, abbia rapporti con Astalegale.net S.p.a. conoscere e rispettare il Codice Etico e il presente Modello.

1.3 L'Organismo di Vigilanza

1.3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, Astalegale.net S.p.a. ha ritenuto di procedere, dopo l'approvazione del presente Modello, alla

nomina un Organismo di Vigilanza composto da un numero di membri variabile da 1 a 3, sia interni che esterni alla società.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto di altre funzioni aziendali di Astalegale.net S.p.a. che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento del fine detto.

L'Organismo di Vigilanza della Società si avvale anche del supporto delle strutture aziendali specializzate a cui viene affidato il compito di esaminare le richieste di controllo e vigilanza dallo stesso inoltrate, nonché dalle altre unità aziendali di Astalegale.net S.p.a. che possono essere definite a rischio ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza nominato da Astalegale.net S.p.a., in linea con le disposizioni del Decreto, e precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 6 e 7, e dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- *autonomia e indipendenza*. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- *professionalità*. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- *continuità d'azione*. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

1.3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'Organismo di Vigilanza, spettano essenzialmente due tipi di attività, che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati, e più precisamente:

- vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o semplicemente l'opportunità di adeguare il Modello a norme sopravvenute ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra, sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, spetterà all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente all'organo direttivo.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Su di un piano più operativo, le suindicate funzioni si tradurranno nelle seguenti azioni:

- a) effettuare interventi periodici, sulla base di un programma annuale approvato dall'organo direttivo, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare vigilare:
 - I. affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
 - II. affinché i principi etici siano rispettati;
 - III. sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto.

- b) segnalare eventuali carenze/inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto e verificare che il *Management* provveda ad implementare le misure correttive;
- c) suggerire procedure di verifica adeguate, tenendo comunque sempre presente, come rimanga in capo al *Management* della Società ed agli organi sociali specificatamente deputati, la rispettiva responsabilità di controllo delle attività sociali;
- d) avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione dei reati;
- e) verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società;
- f) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti ed i collaboratori predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione;
- g) coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali, e se del caso con gli altri organi sociali deputati alla vigilanza, per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello (es. definizione clausole standard per i contratti, organizzazione di corsi per il personale, ecc.). In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società, e se del caso con gli altri organi sociali deputati alla vigilanza, per i diversi profili specifici;
- h) coordinarsi con le altre funzioni aziendali e societarie:
 - I. per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le funzioni aziendali dovranno comunicare per iscritto i nuovi rapporti con la Pubblica Amministrazione non già a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza;
 - II. per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - III. per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
 - IV. per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- i) richiedere di mantenere aggiornato il Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero a mutamenti organizzativi della Società e/o a differenti esigenze aziendali;

- I) richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;
- m) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornamento della lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- n) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto.

Per le finalità su indicate, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvi i casi in cui tale consenso preventivo sia reso necessario da leggi e regolamenti, alle persone e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di un *budget* adeguato all'espletamento delle attività necessarie al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte ecc.) e deve avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, coordinandosi ed informando preventivamente le funzioni aziendali interessate.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le modalità di convocazione, l'Organismo di Vigilanza stesso dovrà emanare un regolamento a disciplina di tali aspetti, da ratificarsi da parte del Consiglio di Amministrazione della società.

1.3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, salve le ulteriori variazioni strutturali connesse all'evoluzione del Modello, osserverà due linee di *reporting* con diverso riferimento temporale:

- A) *reporting* periodico con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione della società.
- B) *reporting* su base continuativa verso l'Amministratore Delegato della società.

Premesso che la responsabilità del Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della società, l’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità.

Più specificatamente, l’Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società ha la responsabilità di:

- comunicare, all’inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno annualmente, il Consiglio di Amministrazione della società, in merito all’attuazione del Modello da parte di Astalegale.net S.p.a.

Con cadenza annuale, in concomitanza con l’approvazione del bilancio, l’Organismo di Vigilanza predisporrà una relazione avente ad oggetto gli eventi maggiormente significativi che abbiano caratterizzato la vita della Società dal punto di vista di quanto forma oggetto del Decreto.

La convocazione dell’Organismo di Vigilanza potrà essere chiesta, in qualsiasi momento, dal Consiglio di amministrazione, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare volta per volta nello svolgimento dell’attività di Astalegale.net S.p.a..

L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l’Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- b) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali al fine di:
 - I) acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute, o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;

II) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto b) dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al CDA richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

1.3.4 Informazioni all'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza con le modalità stabilite nelle procedure di controllo.

A tal fine, Astalegale.net S.p.a. si dota di “canali informativi dedicati” per facilitare l'afflusso di informazioni, segnalazioni e comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi societari dovranno segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico ovvero con il Modello. La mancata segnalazione costituirà infrazione disciplinare.

I dipendenti avranno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse dai propri colleghi, nonché di quelle eventualmente commesse da soggetti apicali.

Consulenti e collaboratori in genere saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e con le modalità che, ove possibile, dovranno essere previste contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza saranno trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire:

- il rispetto della persona, della dignità umana, del diritto di difesa e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;

- la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali siano state effettuate segnalazioni in mala fede e che siano risultate infondate.

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell’eventuale autonoma decisione a non procedere.

Le procedure, aperte d’ufficio o a seguito delle predette segnalazioni, dovranno essere repertoriate secondo ordine cronologico dall’Organismo di Vigilanza in apposito registro dallo stesso conservato e la relativa documentazione dovrà essere raccolta in separati fascicoli aventi numerazione progressiva corrispondente a quella di repertorio.

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all’Organismo di Vigilanza quelle riguardanti:

- a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- c) provvedimenti e/o notizie, relative a Astalegale.net S.p.a., provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dall’amministratore, dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;
- e) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal Decreto;
- g) informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- h) le operazioni atipiche, le relazioni della società di revisione e dell’organo direttivo di Astalegale.net S.p.a.;

- i) le informazioni, di qualsiasi natura e da chiunque provenienti, concernenti indagini o procedimenti, civili, amministrativi, tributari e/o penali aventi attinenza con i reati previsti dal Decreto e con le specifiche attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- m) L'Organismo di Vigilanza potrà proporre all'organo direttivo eventuali modifiche alla casistica suindicata.

All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato il sistema delle deleghe di poteri e di firma in vigore in Astalegale.net S.p.a. e qualsiasi modifica ad esso riferita.

1.4 Formazione e informativa

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione di Astalegale.net S.p.a. gestirà, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, l'attività di formazione del personale.

La formazione del personale della Società e dei collaboratori dovrà avvenire attraverso la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, con le modalità di cui in appresso:

Personale dirigente e dipendente:

La formazione del personale dirigente e dipendente prevede la consegna o l'invio, anche tramite e-mail, del Codice Etico e di un Documento di Sintesi, breve, essenziale e chiaro, della normativa introdotta con il Decreto e del Modello adottato dalla Società.

Saranno, inoltre, organizzate periodicamente attività di aggiornamento finalizzate all'informazione a tutto il personale circa eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Modello.

Per tutti i nuovi assunti, il Codice Etico e il Documento di Sintesi verranno allegati alla lettera di assunzione.

Viene garantito il diritto di accesso dei dipendenti al testo integrale del Modello, sia in forma cartacea che elettronica.

A tutti i componenti della società verrà consegnata copia del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di impegno all'osservanza degli stessi.

Informativa a collaboratori esterni e terze parti:

Dovranno essere forniti a soggetti esterni a Astalegale.net S.p.a. (Rappresentanti, Agenti, Consulenti, ecc.) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Astalegale.net S.p.a. sulla base del Modello e del Codice Etico.

Per quanto possibile tali informative e le misure adottate per prevenire i reati di cui al Decreto, dovranno formare oggetto di sottoscrizione di apposite clausole contrattuali con gli stessi.

Ai collaboratori verrà data specifica informativa nella lettera di instaurazione del rapporto di collaborazione, e verrà trasmesso, con vincolo di accettazione in forma espressa, il Codice Etico della Società. Inoltre, il Codice Etico verrà menzionato nella documentazione promozionale della società.

La Società, previa proposta dell'Organismo di Vigilanza, potrà, inoltre:

- fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo.

1.5 Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal modello sono assunte da Astalegale.net S.p.a. in piena autonomia, con lo scopo di regolamentare in senso etico le proprie condotte.

In tale direzione, Astalegale.net S.p.a. si avvarrà di un sistema disciplinare basato sulle seguenti linee d'indirizzo:

- il sistema disciplinare sarà diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e tenendo conto delle limitazioni dettate dalle legislazioni locali;
- il sistema disciplinare individuerà esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari, per il caso in cui questi ultimi si rendessero responsabili di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei contratti collettivi e delle prescrizioni legislative applicabili;

- il sistema disciplinare dovrà prevedere una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione locale;
- il sistema disciplinare introdurrà idonee modalità di pubblicazione e di diffusione del relativo codice.

1.6 Sanzioni

1.6.1. Sanzioni a carico dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e dei reati ambientali sono definiti come illeciti disciplinari.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal CCNL si prevede che:

- a) è sanzionato con il RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che adotti un comportamento non conforme o in contrasto con i principi, doveri e norme comportamentali previsti dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali. Ciò sempre che si tratti di prima violazione riscontrata e che la stessa non debba essere punita con una sanzione più grave in relazione alla gravità e all'entità delle conseguenze ricadenti sulla Società e provocate dal comportamento del lavoratore;
- b) è sanzionato con la MULTA, con un massimo di tre giorni di retribuzione, il lavoratore che tenga un comportamento non conforme o in contrasto con i principi, doveri e norme comportamentali previsti dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, qualora sia stata precedentemente riscontrata, in capo allo stesso, un'altra violazione alle disposizioni previste dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali. Qualora l'altra violazione venga accertata nei sei mesi precedenti all'ultima, il lavoratore incorrerà direttamente nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni di lavoro effettivo;
- c) è sanzionato con la SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE, da 1 a 10 giorni, il lavoratore che, nel violare i principi, doveri e norme comportamentali previsti dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, arrechi un

danno alla Società, anche solo potenziale o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo relativamente alla configurazione dei reati sanzionati dal Decreto;

d) è sanzionato con il LICENZIAMENTO il lavoratore che abbia assunto una condotta in violazione alle prescrizioni del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, penalmente rilevante e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. In corre, altresì, in tale sanzione il lavoratore che tenga ripetuti comportamenti in violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico dovendosi ravvisare nella recidività delle violazioni atti che minano gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- delle altre particolari circostanze, aggravanti o esimenti, che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda le modalità di accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, si rinvia alle norme generali previste dal Codice Disciplinare Aziendale applicate dalla Società.

1.6.2 Misure a carico degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza proporrà l'adozione dei provvedimenti che si renderanno necessari o di volta in volta opportuni sulla base delle fattispecie concrete.

1.6.3 Misure a carico di terzi (consulenti, collaboratori, controparti contrattuali)

La violazione da parte dei terzi (non legati da vincolo organico o di subordinazione con l’Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico al controllo e alla vigilanza da parte dell’Impresa) delle regole di cui al Codice Etico e al Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i terzi dovranno essere istituite clausole *ad hoc* per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

In ogni caso, dovrà restare salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

In caso di violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, è prevista una formale informativa da parte dell’Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, per l’opportuna valutazione, e affinché vengano adottati – ove ne ricorrono i presupposti anche alla luce delle disposizioni del codice civile – i necessari provvedimenti. Delle valutazioni svolte e delle eventuali azioni intraprese verrà data informativa allo stesso Organismo di Vigilanza.

1.6.4 Misure nei confronti dei componenti l’Organismo di Vigilanza

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della società.

1.7 Modello e codice etico

Il Codice Etico ed il Modello sono due strumenti complementari ed integrati.

Il Codice Etico è stato adottato in via autonoma per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui Astalegale.net S.p.a. intende uniformarsi, anche indipendentemente da quanto stabilito dal Decreto.

Il Modello risponde, invece, più specificatamente, alle prescrizioni contenute nel Decreto, ha portata ristretta nell'ambito aziendale e tende a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso.

1.8 Segnalazioni di violazioni al modello – Whistleblowing

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, ha allargato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing già disciplinato dalla Legge n. 179/2017.

Per tale ragione, Astalegale.net S.p.a. ha implementato il proprio Modello di organizzazione e controllo adottato ai sensi del D.lgs 231/2001, attuando un'apposita procedura, che del presente Modello è parte integrante, al fine di disciplinare la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del Modello e/o di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

-2-

Parte speciale

Premessa

Gli standard di controllo “fissi” (validi per tutte le attività “sensibili”) sono i seguenti:

- A) Segregazione delle attività: si richiede la costante applicazione del principio di separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- B) Norme/Circolari: è prescritto che le disposizioni aziendali siano sempre idonee a fornire chiari principi generali di riferimento per la regolamentazione dell’attività.
- C) Poteri di firma e poteri autorizzativi: si prevede l’obbligo di fissare costantemente regole formalizzate per l’esercizio di poteri autorizzativi e poteri di firma.
- D) Tracciabilità: si richiede l’esistenza di strumenti che, in relazione ad ogni comunicazione scritta relativa a ciascuna attività, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.

Dal punto di vista metodologico, verranno di seguito individuate le fattispecie di reato individuate dalla società come “sensibili”, in relazione a proprie specifiche attività o aree organizzative, ed il correlativo sistema di controlli posto in essere attraverso le procedure appositamente individuate con riferimento a:

- 01 selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- 02 gestione degli acquisti dei rapporti con i fornitori
- 03 gestione dei flussi finanziari
- 04 anticorruzione e gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati
- 05 gestione dell’esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di enti pubblici e privati
- 06 gestione dei rapporti consulenziali
- 07 gestione contabile e societaria
- 08 gestione delle postazioni informatiche e tutela della proprietà intellettuale e patrimonio culturale
- 09 gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- 10 gestione dei rapporti di industria e commercio
- 11 segnalazioni alla violazione del modello – whistleblowing
- Manuale antiriciclaggio

Tali procedure vengono indicate al presente Modello e ne formano parte integrante e sostanziale.

2.1 Le fattispecie di reato

2.1.1 Reati contro la pubblica amministrazione

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24 d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.)*
Viene punito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*
Viene punito colui che commette una truffa con riguardo a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
Viene punito chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, o abusando della qualità di operatore del sistema, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*
Viene punito chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 c.p.)*
Viene punito chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata è stato possibile individuare le attività sensibili nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001.

Le attività individuate sono le seguenti:

- gestione degli acquisti e della fatturazione passiva: **Procedura n. 2** relativa alla gestione degli acquisti dei rapporti con i fornitori
- gestione della fatturazione attiva: **Procedura n. 3** relativa alla gestione dei flussi finanziari
- gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni provenienti da soggetti pubblici: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
- contatti con Enti e Pubblici ufficiali: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e **Procedura n. 5** relativa alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di Enti pubblici e privati
- partecipazione a gare indette da Enti pubblici: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e **Procedura n. 5** relativa alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di Enti pubblici e privati
- adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e documento valutazione dei rischi (D.LGS 81/2008) e **Procedura n. 9** relativa alla gestione della salute e scurezza sul lavoro
- gestione dei rapporti con Autorità garante per la *privacy* ed altri enti, sia nell'attività ordinaria che per le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività aziendali: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e

Procedura n. 5 relativa alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di Enti pubblici e privati

- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
- gestione degli applicativi software forniti da soggetti pubblici e trasmissione telematica di dati a autorità di vigilanza, amministrazione finanziaria e altri soggetti pubblici: **Procedura n. 8** relativa alla gestione dei dati e strumenti informatici.
- esecuzione gare telematiche sul portale SpazioAste: **Procedura 4** relativa allo svolgimento delle aste telematiche.

2.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*
Viene punito chiunque commette falsità in atti, se la falsità riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)*
Viene punito chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)*
Viene punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*
Viene punito chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
Viene punito chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
Viene punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
Viene punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
Viene punito chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” (art. 635-quater 1 c.p.)*
Viene punito chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa,

diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

Viene punito chiunque commetta il fatto di cui all'articolo 635 -quater e lo stesso sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

Viene punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- *Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*

Viene punito chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

- *Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)*

Viene punito chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata è stato possibile individuare le attività sensibili nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24 –bis del d.lgs. 231/2001.

Le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- utilizzo di un personal computer e/o accesso alla posta elettronica e/o utilizzo di programmi informatici e/o accesso ad internet da parte di tutti coloro che svolgono attività a favore della società, nonché da parte del consulente esterno che si occupa della gestione del sistema informatico: **Procedura n. 8** relativa alla gestione delle impostazioni informatiche.
- gestione dei rapporti con le altre imprese concorrenti: **Procedura n. 10** relativa alla gestione dei rapporti di industria e commercio.

2.1.3 Delitti di criminalità organizzata

Astalegal.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24-ter d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9.10.1990 n. 309)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi da sparo (art. 407, comma 2, lett.a), numero 5) c.p.p.)*

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata è stato possibile individuare le attività sensibili nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24 - ter del d.lgs. 231/2001.

Le attività individuate sono le seguenti:

- selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale: **Procedura n. 1**

2.1.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. In base ai principi generali del diritto penale, può essere punito anche il soggetto, ancorché non pubblico ufficiale, che si renda compartecipe del reato.

- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)*

Viene punito il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. In base ai principi generali del diritto penale, può essere punito anche il soggetto, ancorché non pubblico ufficiale, che si renda compartecipe del reato.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319-bis c.p.)*

Viene punito il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. In base ai principi generali del diritto penale, può essere punito anche il soggetto, ancorché non pubblico ufficiale, che si renda compartecipe del reato.

- *Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter)*

Viene punito il pubblico ufficiale nell'ipotesi in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. In base ai principi generali del diritto penale, può essere punito anche il soggetto, ancorché non pubblico ufficiale, che si renda compartecipe del reato.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)*

Viene punto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Viene punito chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*

Viene punito chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituenti reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)*

Viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*

Viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)*

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DI CONTROLLO

Dall'analisi effettuata è stato possibile individuare le attività sensibili nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale, ed amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, uffici di collocamento, ecc..): **Procedura n. 1** relativa alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- gestione degli acquisti e della fatturazione passiva: **Procedura n. 2** relativa alla gestione degli acquisti dei rapporti con i fornitori
- gestione della fatturazione attiva: **Procedura n. 3** relativa alla gestione dei flussi finanziari
- gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni provenienti da soggetti pubblici: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
- contatti con Enti e pubblici ufficiali: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
- negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e

Procedura n. 5 relativa alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di Enti pubblici e privati

- partecipazione a gare indette da Enti Pubblici: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e **Procedura n. 5** relativa alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di Enti Pubblici e Privati
- adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e documento valutazione dei rischi (D.LGS 81/2008) e **Procedura n. 9** relativa alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
- gestione dei rapporti con Autorità garante per la privacy ed altri enti, sia nell'attività ordinaria che per le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività aziendali: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e **Procedura n. 5** relativa alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti a favore di Enti Pubblici e Privati
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria per gli adempimenti tributari e fiscali: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni
- gestione degli applicativi software forniti da soggetti pubblici e trasmissione telematica di dati a Autorità di vigilanza, amministrazione finanziaria e altri soggetti pubblici: **Procedura n. 8** relativi alla gestione dei dati e strumenti informatici
- attività dei consulenti di cui la società si avvale per svolgere attività a favore della società stessa: **Procedura n. 6** relativi alla gestione dei rapporti consulenziali.

2.1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Astalegal.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 – bis d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)*

Viene punito chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DI CONTROLLO

Dall'analisi effettuata è stato possibile individuare, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 - bis del d.lgs. 231/2001 nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società utilizzano strumenti informatici e intervengono a vario titolo nella gestione della proprietà intellettuale.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001, la società ha redatto la **Procedura n. 8** relativa alla gestione delle impostazioni informatiche e la tutela della proprietà intellettuale.

2.1.6 Reati societari

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 - ter d.lgs. 231/2001:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Vengono puniti, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Inoltre, sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)*

Viene punito l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Vengono puniti i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

Vengono puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Viene punito chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.p.)*

Viene punito chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Vengono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 - ter del d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale, ed amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, uffici di collocamento, ecc..): **Procedura n. 1** relativa alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- gestione degli acquisti e della fatturazione passiva: **Procedura n. 2** relativa alla gestione degli acquisti dei rapporti con i fornitori
- fatturazione attiva (possibilità di fatturare prestazioni non dovute): **Procedura n. 3** relativa alla gestione dei flussi finanziari
- gestione dei rapporti con Enti Privati: **Procedura n. 4** relativa alla gestione dei rapporti con Enti Privati
- esecuzione dei contratti a favore di Privati: **Procedura n. 5** relativa alla gestione dell'esecuzione dei contratti a favore di Privati
- attività dei consulenti di cui la società si avvale per svolgere attività a favore della società stessa: **Procedura n. 6** relativi alla gestione dei rapporti consulenziali
- gestione dei backup dei dati del sistema informativo: **Procedura n. 8** relativa alla gestione delle impostazioni informatiche
- gestione dei crediti e dei solleciti: **Procedura n. 3** gestione dei flussi finanziari
- predisposizione delle comunicazioni e gestione informazioni inerenti la gestione contabile della società e le cariche sociali
- aggiornamento dei libri sociali
- tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni periodiche, comunicazioni di dati societari ad enti pubblici e privati oltre che ad autorità di vigilanza, adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di autorità di vigilanza
- gestione dei rapporti con organi sociali di controllo, società di revisione e altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo
- adempimenti legislativi legati alla gestione di operazioni sul capitale al fine di salvaguardare il patrimonio della società
- gestione dei contratti con i clienti

Per tutte queste: **Procedura n. 7** relativa alla gestione contabile societaria

- gestione dei rapporti con le altre imprese concorrenti: **Procedura n. 10** relativa alla gestione dei rapporti di industria e commercio.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare, oltre alle regole fissate dal presente modello organizzativo, le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della società.

Il presente Modello, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- ter del D.lgs. 231/2001), violino i principi e le procedure aziendali e/o quelle previste dal modello organizzativo.

Il presente modello organizzativo prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

2.1.7. Delitti contro la personalità individuale

Astalegal.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)*

Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il rischio, seppur in forma ridotta, di commissione del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), è stato individuato nell'utilizzo di sistemi informatici nell'esercizio delle attività aziendali.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono utilizzare gli strumenti informatici affidatigli dalla società esclusivamente per lo

svolgimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti, nel rispetto delle regole fissate dal presente modello organizzativo, nonché delle procedure e regole aziendali.

Il presente modello organizzativo, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, di utilizzare per fini extra lavorativi strumenti informatici aziendali, in particolare, in modo che l'utilizzo degli stessi integri, la fattispecie di reato di cui all'art. 600-quater c.p.

Al fine di prevenire la commissione di tale genere di reato, la società provvede a proteggere il proprio sistema informatico con adeguate misure di sicurezza e di controllo sul traffico telematico, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente in materia: **Procedura n. 8** relativa alla gestione delle postazioni informatiche; **Procedura n. 1** relativa alla selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale.

2.1.8. Reati di abuso di mercato

Astalegal.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 e art. 187 quinque TUF limitatamente a:

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs n. 58/1998)*

È punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione.

- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n.596/2014)*

Non è consentito:

- abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate
- raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri a abusare di informazioni privilegiate
- comunicare in modo illecito informazioni privilegiate

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 - sexies del d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- gestione dei flussi finanziari: **Procedura n.3**
- anticorruzione e gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati: **Procedura n. 4**
- gestione dei rapporti di industria e commercio: **Procedura n. 10**
- gestione dei rapporti consulenziali: **Procedura n. 6**

2.1.9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Astalegal.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001:

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*
Viene punito chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.
- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*
Viene punito chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 - septies del d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale: **Procedura n.1**
- gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro: **Procedura n. 9**

A tal proposito, Astalegale.net S.p.a., ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 09.04.2008 n. 81, ha adottato e attuato il modello di organizzazione e di gestione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prescrizioni volte a prevenire la violazione della normativa antinfortunistica e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono specificamente individuate nel documento di valutazione dei rischi che la società ha adottato in base a quanto stabilito dall'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008.

2.1.10. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – ricettazione – riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - autoriciclaggio

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-octies; art. 25-octies 1 e art. 25-octies 1, comma 2 d.lgs. 231/2001:

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
Viene punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*
Viene punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*
Viene punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)*
Viene punito chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative.

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 492 c.p.)*

Viene punito chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento diverso dai contanti.

Allo stesso modo è punito chiunque falsifica o altera gli strumenti di cui sopra.

- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*

Viene punito chiunque al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*

Viene punito chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)*

Viene punito chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

LE ATTIVITA' SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-octies; art. 25-octies 1 e art. 25-octies 1, comma 2 d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- gestione degli acquisti e della fatturazione passiva: **Procedura n. 2** relativa alla gestione degli acquisti dei rapporti con i fornitori; **manuale antiriciclaggio**
- gestione della fatturazione attiva: **Procedura n. 3** relativa alla gestione dei flussi finanziari, **manuale antiriciclaggio**
- gestione contabile e societaria: **Procedura n. 7, manuale antiriciclaggio**
- gestione delle postazioni informatiche: **Procedura n. 8**

Con specifico riferimento al reato di riciclaggio, Astalegale.net S.p.a., in ottemperanza alla normativa di riferimento, ha implementato i propri sistemi di gestione, adottando specifiche procedure interne, che costituiscono parte integrante del presente Modello, per la prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso l'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e dei fornitori e la conservazione della documentazione acquisita in occasione della verifica.

Astalegale.net S.p.a. si è dotata di un Manuale antiriciclaggio, che costituisce parte integrante del presente Modello, che esplicita le procedure per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, illustra compiti e attività della funzione aziendale antiriciclaggio, cui è associata, quale controllo di terzo livello, la funzione di internal audit.

Astalegale.net S.p.a., inoltre, per la materia dell'antiriciclaggio si avvale della consulenza di un professionista esterno.

2.1.11. Delitti in materia di violazione del diritto di autore

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-novies d.lgs. 231/2001:

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)*

- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- *Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)*

LE ATTIVITA' SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, la società ha individuato, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 da parte di tutti coloro che, nell'ambito della società, utilizzano un personal computer e/o hanno accesso alla posta elettronica e/o utilizzano programmi informatici e/o hanno accesso ad internet.

E' stato individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001 in capo al consulente esterno che si occupa della gestione del sistema informatico.

Inoltre è stato individuato il rischio in capo ai soggetti che si occupano della creazione di contenuti editoriali.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001, la società ha redatto la **Procedura n. 8** relativa alla gestione delle impostazioni informatiche e la tutela del diritto d'autore.

2.1.12 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali dei reati cd. "sensibili" per l'attività della società, riportiamo qui di seguito una sintetica descrizione delle condotte cui è collegata, secondo le previsioni del Decreto, anche una responsabilità amministrativa a carico della Società che fanno riferimento a:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22, comma 12-bis D.lgs. n. 286/1998 (art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001)

LE ATTIVITA' SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere, seppur in forma ridotta, il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25- duodecies del d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale, ed amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali

(INPS, INAIL, uffici di collocamento, ecc..): **Procedura n. 1** relativa alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

2.1.13 Reati tributari

Astalegal.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. Art. 25-quinquesdecies d.lgs. 231/2001:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)*
Viene punito chiunque ai fini di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)*
Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)*
Viene punito chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)*
Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)*

Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)*

Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte.

- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)*

Viene punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

LE ATTIVITA' SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Dall'analisi effettuata, è stato possibile individuare le attività sensibili, nelle quali può esistere il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. Art. 25-quinquagesdecies del d.lgs. 231/2001.

Le attività sono le seguenti:

- gestione degli acquisti e della fatturazione passiva: **Procedura n. 2** relativa alla gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori
- gestione della fatturazione attiva: **Procedura n. 3** relativa alla gestione dei flussi finanziari
- gestione tributi: **Procedura n. 3** relativa alla gestione dei flussi finanziari e **Procedura n. 4** relativa alla gestione contabile e societaria
- gestione del personale: **Procedura n. 1** relativa alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane

2.1.14 Reati contro il patrimonio culturale

Astalegale.net S.p.a. ha individuato il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001, limitatamente alle seguenti ipotesi:

- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

- *Ricettazione di beni culturali* (art. 518-quater c.p.): è punito chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve, occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali* (art. 518-octies c.p.)
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
- *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies c.p.): è punito: 1) chiunque, al fine di trarre profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

LE ATTIVITA' SENSIBILI ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il rischio di commissione dei reati di ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) e contraffazione di opere d'arte è stato individuato nella gestione delle vendite telematiche.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono con riferimento alle opere d'arte oggetto di vendita telematica accertarsi oltre che dell'autenticità, anche dell'effettiva proprietà e la provenienza dei beni che vengono destinati alla vendita.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001, la società ha redatto la **Procedura n. 8** con riferimento al patrimonio culturale.

2.1.15 Reati transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggimento personale (art. 378 c.p.)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*

Tutte le procedure individuate da Astalegale.net S.p.a. sono volte a prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 anche quando questi siano commessi in modalità transnazionale.

In relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001 non espressamente indicati, Astalegale.net S.p.a. non ha riscontrato rischio di commissione.

REGISTRO DELLE MODIFICHE

| Rev. | Approvazione | Natura delle modifiche |
|------|-----------------------------------|------------------------|
| 0 | CdA, delibera del 3 febbraio 2016 | Adozione |
| 1 | Maggio 2022 | Aggiornamento |
| 2 | Novembre 2023 | Aggiornamento |
| 3 | Novembre 2024 | Aggiornamento |
| | | |